

**UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**  
**(Provincia di Modena)**

**Regolamento per la riscossione coattiva  
delle entrate**

Approvato con delibera di C.U. n. 19 del 11/05/2015

## INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Recupero bonario	3
Art. 3- Ingiunzione di pagamento	5
Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive	6
Art. 5-Rateizzazione	6
Art. 6- Discarico per crediti inesigibili	7
Art. 7- Disposizioni finali	7

# **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti dell'Ente che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.
2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito dell'Ente provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte dell'Ente.
3. Per il recupero bonario dell'entrata derivante da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e per quelle disciplinate dalla L. 689/1981, fatta salva la normativa speciale in materia, si fa riferimento alla prassi amministrativa che prevede la possibilità di inviare, entro due anni dalla data di perfezionamento del titolo esecutivo, e comunque per posta ordinaria, un invito/sollecito ad effettuare il pagamento della sanzione in misura pari al titolo esecutivo

ovvero il pagamento delle sole spese nel caso in cui il pagamento effettuato in misura ridotta abbia estinto la sola sanzione e non anche le spese.

### **Art. 3- Ingunzione di pagamento**

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione delle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
- 2) Nel caso di riscossione coattiva mediante ingunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingunzione di pagamento. L'atto di ingunzione è sottoscritto dal Responsabile della riscossione coattiva dell'entrata, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
- 3) Con l'ingunzione di pagamento è chiesto al debitore il pagamento, oltre che degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi, anche dei seguenti ulteriori oneri:
  - a) le spese di notifica dell'ingunzione;
  - b) gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
  - c) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente, in misura pari:
    - i) al 10 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito fino ad euro 1.000,00;
    - ii) all'8 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 1.001,00 fino ad euro 5.000,00;
    - iii) al 6 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo compreso tra 5.001 fino ad euro 10.000,00;
    - iv) al 5 per cento del credito ingiunto, ridotto del 50 per cento nel caso di pagamento dell'ingunzione entro il termine di impugnazione della stessa, per la parte di credito di importo superiore ad euro 10.000,01.
- 4) Le spese amministrative di cui al precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta per tener conto delle effettive spese sostenute dall'Unione per la gestione della riscossione coattiva.
- 5) Con la medesima ingunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dall'Unione nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
- 6) L'ingunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
- 7) È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
- 8) Non si procede all'emissione dell'ingunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 17,00 ovvero ad euro 15,00 per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e per quelle disciplinate dalla L. 689/1981, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

#### **Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. L'Unione potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

#### **Art. 5-Rateizzazione**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
  - a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
  - h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
  - i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
  - j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
3. La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
6. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

#### **Art. 6- Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria dell'Ente l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

#### **Art. 7- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.